



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

**Relazione istruttoria del R.U.P.
con relativa proposta di assunzione di provvedimento dirigenziale**

PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA COMPRESIVI DI DETERSIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE, SITO IN PIAZZALE BLIGNY, 1. CIG 9372790EFA.

Premesso che, in data 31.10.2022, andrà in scadenza il contratto stipulato con la Cooperativa Sociale Il Rastrello, alla quale è stato affidato lo svolgimento dei servizi di pulizia, comprensivi di deterzione, sanificazione e disinfezione, da eseguirsi presso la struttura del Mercato ittico comunale, sito in piazza Bligny, 1;

il Comune non può svolgere direttamente tale prestazione e, pertanto, appare necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per addivenire all’individuazione di un operatore economico cui affidare l’esecuzione del servizio, per un periodo di mesi 12, con facoltà di proroga del contratto fino a tre mesi;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha stimato il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, sulla base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi, vista la possibilità di proroga tecnica, è stato quantificato in € 202.725,00 (Iva al 22% esclusa);

il servizio oggetto della presente procedura è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 per il biennio 2022/2023 (CUI 00856930102202200050);

Considerato che in data 16 Settembre Prot n° 0351161.I del 19/09/2022. è pervenuta una relazione della Dott.ssa Giulia Caffarena, responsabile dell’Ufficio Attività giuridiche trasversali, sanzioni e centro storico della Direzione Sviluppo del Commercio, redatta in merito alla procedura di gara individuata per l’appalto di cui in oggetto che dichiara quanto segue:

“ Considerato che a norma dell’art. 37, comma 2, per le acquisizioni superiori ai 40.000,00 € e inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, quale quella in argomento, le Stazioni Appaltanti possono procedere se in possesso della necessaria qualificazione, di cui al successivo art. 38, mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o mediante svolgimento di procedure autonome; l’art. 216, decimo comma, del Codice suddetto, prevede che: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; la stazione appaltante del Comune di Genova risulta essere iscritta all’anagrafe di cui al precedente capoverso e, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della ridetta qualificazione; Verificato che: – sulla piattaforma acquistinretepa.it risulta attiva la Convenzione “Facility Management 4”, stipulata da

Consip in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 e s.m., avente ad oggetto i "servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca"; – l'art. 3 del Capitolato tecnico allegato alla suddetta Convenzione ("Oggetto dell'appalto") specifica che per ogni immobile oggetto dell'appalto deve essere verificato il criterio di prevalenza (in mq) relativo alla destinazione ad uso ufficio; – il presente procedimento concerne un immobile adibito alle attività mercatali all'ingrosso di prodotti ittici, non rientrando dunque nel campo di applicazione della suddetta Convenzione; Rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21, prevede che le Stazioni Appaltanti, per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al 30 giugno 2023 facciano ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; Ritenuto che, stante l'obbligo di ricorso al MePA e/o ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie a norma dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m., la procedura verrà espletata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ove è stato individuato, all'interno del Bando Servizi, l'apposito Settore merceologico "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", Categoria "Servizi di pulizia degli immobili", Codice CPV: 90911200-8 "Servizi di pulizia edifici"; al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le imprese del settore, la procedura venga espletata sul portale del Mercato c_d969.Comune di Genova - Prot. 19/09/2022.0351161.I Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite richiesta di offerta (RdO) tra tutte le Ditte iscritte alla suddetta Categoria; la partecipazione alla procedura negoziata sia quindi consentita a tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta, ivi compreso l'attuale affidatario, posto che, nel rispetto dei suddetti principi di non discriminazione e libera concorrenza, di quanto in proposito statuito dall'ANAC nella linea guida n. 4 dell'ANAC, approvata con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata da ultimo con Delibera numero 636 del 10 luglio 2019, e dalla giurisprudenza formatasi in materia: - la rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; - allorché la Stazione Appaltante non sceglie i soggetti da invitare, ma apre al mercato, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione, che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un'Amministrazione, ma significa non favorirlo (TRGA Trentino – Alto Adige, Bolzano, 31 ottobre 2019, n. 263, Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493, Consiglio di Stato comm. spec., 30/03/2017, n. 782, Consiglio di Stato, VI, 31/08/2017, n. 4125); - il principio di rotazione, nel voler evitare che, invitando sempre gli stessi soggetti, si consolidi una posizione di vantaggio in capo ad un determinato operatore, non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure. La rotazione, infatti, "pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione (in questi termini: Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Cagliari, 02.01.2020 n. 8, TAR Brescia, 20.11.2019 n. 993, TAR Liguria, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805, TAR Cagliari n. 493 del 22/05/2018, TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119, TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515) posto che il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultima (T.a.r. Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017 n. 816); - diversamente la limitazione di

partecipazione al suddetto O.E. determinerebbe una disparità di trattamento nei suoi confronti con una irragionevole limitazione della concorrenza in violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 41 Cost.); - l'appaltatore uscente svolge il servizio con puntualità e precisione, nel rispetto del vigente contratto, senza che sia stato mosso alcun addebito o contestazione. la procedura sia costituita da un unico lotto in quanto: - trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata, atteso che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico; - di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto; l'aggiudicazione della procedura avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il RUP ha stimato che i costi della manodopera abbiano un'incidenza del 78,84% sull'importo del servizio, il quale dunque, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 50/2016, presenta un'alta intensità di manodopera".

Dato atto che, trattandosi di servizi di pulizia svolti in parte durante l'attività della struttura mercatale, in occasione di eventi straordinari, si rileva la sussistenza di rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, e si ritiene pertanto necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;

di conseguenza, si è proceduto alla stima dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso, i quali, con riferimento alla base d'asta pari ad € 159.000,00, sono stati valutati in € 3.180,00;

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG);

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, registrata al Numero di Gara 8690819, CIG n. 9372790EFA;

Ritenuto inoltre che la presente procedura presenti profili di particolare complessità ai sensi del punto 10.2 delle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in ragione dell'elevata specificità della prestazione in oggetto, la quale richiede particolare competenza nella predisposizione della documentazione di gara e nello svolgimento di quest'ultima, nonché nell'approntamento e nel monitoraggio del servizio in fase esecutiva, considerando altresì la peculiare gravità degli interessi igienico-sanitari sottesi al proficuo e tempestivo svolgimento della procedura;

che, pertanto, risulta opportuno, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016, nominare un Direttore dell'esecuzione distinto rispetto al sottoscritto RUP, che si propone di individuare nel Geom. Carlo Iacono, istruttore tecnico presso la Direzione Sviluppo del Commercio;

che appare altresì opportuno costituire un apposito Gruppo di lavoro addetto allo svolgimento della presente procedura, con applicazione dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per gli incentivi tecnici del Comune di Genova, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 23.05.2019, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 03.06.2020;

la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", dichiarando in ordine al presente provvedimento di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in

situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 25 marzo 2021,

PROPONE AL DIRIGENTE

1. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21, all'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di pulizia, comprensivi di deterzione, sanificazione e disinfezione, da eseguirsi presso la struttura del Mercato ittico comunale, sito in piazzale Bligny, 1, mediante svolgimento di apposita RdO sul Mercato elettronico della PA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. DI APPROVARE la documentazione predisposta in base ai criteri enunciati in premessa, e costituita, in particolare, dal Disciplinare relativo allo svolgimento della gara e dalle Condizioni particolari di contratto inerenti al servizio, unitamente ai relativi allegati;
3. DI PROCEDERE alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto nella persona del Geom. Carlo Iacono, nonché alla costituzione di apposito Gruppo di lavoro, addetto allo svolgimento della presente procedura;

Il RUP
Geom. Cinzia Dall'Osso